

STATUTO

NEW FOOD SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVELLINO AV VIA FIORETTI 2

Numero REA: AV - 202258

Codice fiscale: 06618771213

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO "B" AL REP. N° 39.723 - RACC. N° 21.267
STATUTO DI COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

ARTICOLO 1 - Denominazione - sede

E' costituita con sede legale nel Comune di **AVELLINO** la Cooperativa a mutualità prevalente, denominata:

"NEW FOOD SOCIETA' COOPERATIVA".

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Organo Amministrativo uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria nè succursale anche altrove. La cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute in questo atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del **Titolo VI del Libro Quinto** del codice civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata.

La cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'articolo 2.512 del Codice Civile.

ARTICOLO 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al trentuno (31) dicembre duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3 - SCOPO SOCIALE

La società cooperativa persegue la finalità di far partecipi i soci dei benefici della mutualità e della cooperazione, assicurando loro il diritto ad un lavoro stabile e retribuito, avendo come punto di riferimento operativo la continuità occupazionale dei soci che siano in grado di svolgere attività lavorativa rientrante nell'ambito dell'oggetto sociale.

L'attività dei soci costituisce adempimento del contratto sociale; la medesima non configura un conferimento, ma una prestazione accessoria, ex articoli 2345 e 2516 del codice civile. I soci hanno diritto, per le loro prestazioni di lavoro, a retribuzione, che deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

La società si propone di assicurare ai propri soci il lavoro giustamente retribuito; ridurre la disoccupazione; di migliorare le condizioni morali e materiali dei soci e delle loro famiglie; di collaborare allo sviluppo e alla propaganda del movimento cooperativistico e mutualistico.

Nello specifico l'attività che la cooperativa intende sviluppare riguarderà i seguenti settori:

* gestire centri sportivi, soggiorni, orti sociali, bed & breakfast, case per ferie, agriturismi e fattorie per minori e famiglie per i soggetti a rischio ed in situazione di bisogno per l'integrazione sociale, come ad esempio anziani, minori, rifugiati politici, stranieri;

* promuovere la formazione dei propri soci e del volontariato sociale qualificato ai diversi livelli di partecipazione: assistenti educatori, collaboratori tecnico-professionali, assistenti, operatori socio-assistenziali, famiglie adottive, famiglie affidatarie, famiglie aperte all'accoglienza e al sostegno delle famiglie biologiche;

* l'attività di assistenza scolastica, ivi compresa l'attività di asilo nido e di

assistenza ed aiuto alle famiglie economicamente disagiate;

- * servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- * servizi di gestione di centri di riabilitazione; attività di fisioterapia e riabilitazione anche ambulatoriale e domiciliare;
- * servizi di gestione di centri diurni e di altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso attività motorie, culturali, artistiche e ricreative (gite soggiorni climatici e quant'altro) di laboratorio (pittura scultura disegno modellismo musica);
- * gestione di attività teatrali e di altre attività manuali e pratiche, di ludoteca e di cineforum;
- * promuovere servizi, quali laboratori di arti visive, animazione musicale e teatrale, attività psicomotorie e danza, attività artigianali e folkloristiche finalizzate al recupero del patrimonio antropologico culturale locale e la prevenzione della dispersione e mortalità scolastica;
- * attività di gestione di biblioteche in genere e attività di sportello informa-giovani;
- * attività di collaborazione con enti ed associazioni che operano nel settore socio sanitario ed educativo;
- * la gestione del servizio integrale di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, anche provenienti da insediamenti produttivi, artigianali o industriali, nonché la gestione del servizio di raccolta differenziata, nell'ottica di creare una cultura per la riduzione dei rifiuti ed una migliore qualità della vita;
- * progettazione, costruzione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici e alle discariche; * lo svolgimento di tutte le attività comunque riconducibili alla categoria dei servizi ambientali; * l'attività di espurgo, pulizia delle fognature, caditoie, alvei, vasche biologiche; * la disinfezione, derattizzazione, inaffiamento e trasporto delle acque, pulizia e bonifica di vasche, pozzi e serbatoi; * la promozione turistica del territorio attraverso apposite convenzioni, promuovendo in modo specifico la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità culturali, storiche, religiose, paesaggistiche, naturalistiche, turistiche, artistiche, eno-gastronomiche e ricreative del/i territorio/i in cui opera e delle comunità che su di esse risiedono onde promuoverne la crescita sociale. In questo ambito, la società potrà svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio e delle collettività insediatevi, compiere opere di educazione, formazione, informazione e sensibilizzazione sui temi predetti, potrà inoltre organizzare manifestazioni in genere e in particolare visite guidate, convegni, fiere, rievocazioni, sagre paesane e gastronomiche, sensibilizzare le collettività verso lo sviluppo eco-sostenibile del territorio e la crescita delle attività di un turismo sostenibile, attivandosi anche per l'istituzione di uffici informazioni e accoglienza turistica; - l'attivazione e la gestione, anche per conto di altri enti, di progetti di servizio civile nazionale; - la pulizia e manutenzione di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici, negozi, studi, case di cura,

impianti sportivi, abitazioni private; disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni, diserbi chimici, sanificazione, bonifiche e risanamento ambientale; - cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e custodia dei volumi e delle stesse;

* servizi di custodia e di trasporto dei beni culturali ed ambientali nonché la pulizia degli stessi; - la gestione di parcheggi su aree pubbliche e private; * la gestione di mense di ogni ordine, tipo e specie, bar, snack bar, ristoranti, pizzerie, mense e locali destinati alla ristorazione e somministrazione di bevande ed alimenti anche biologici e di erboristeria; di centri vacanze, villaggi turistici, strutture turistico-ricettive, sportive e ricreative; strutture per il turismo culturale, sociale e religioso; stabilimenti balneari, arenili e banchine; strutture finalizzate all'espletamento di servizi di manutenzione del verde pubblico e privato; nonché svolgere la gestione integrata di residences e complessi immobiliari; - eseguire la prestazione di servizi di: - accoglienza di qualsiasi tipo e specie, assistenza e guida turistica; - screening del territorio, di allarm-point, di sorveglianza e salvataggio; - guardiania, portineria, vigilanza e custodia; - pulizia strade e raccolta di rifiuti differenziati; - manutenzione della segnaletica stradale; - lettura di contatori delle utenze varie; - recapito e corrispondenza di pacchi, plichi, documenti e simili; - gestione di biblioteche e musei in ordine alla catalogazione e collocazione di libri e materiale bibliografico e relativa rilegatura; - realizzazione di siti e portali internet, statici e dinamici, anche multimediali prestazione di servizi telematici, propri e di terzi; * la creazione e gestione di banche dati informatiche e telematiche per la fornitura (anche tramite linee telefoniche) di servizi vari ad utilizzatori pubblici e privati; * la raccolta elettronica di dati, di scritture amministrativo-contabili, di dati statistici, censimenti e rilievi della popolazione, e di tutti i beni ambientali o storici e comunque di interesse pubblico; servizi di call center; servizi turistico-ricettivi, giardinaggio, visite guidate, facchinaggio e servizi di pulizie, portierato, spazzamento, magazzinieri e scaffalisti, interpreti e traduzioni; - il trasporto di cose e/o di merci e/o di persone in conto proprio e per conto terzi su gomma; - assumere, esercitare, gestire servizi di mensa scolastica, aziendale, e comunque di ogni tipo e specie, centri, impianti sportivi, ricreativi, parchi e beni ambientali e culturali, di enti pubblici e privati, ivi compreso il servizio di pulizia e facchinaggio degli stessi; * il commercio e/o la produzione di alimenti e bevande di ogni tipo e specie; * il commercio e/o la produzione di detergenti, sanificanti e dispositivi annessi e connessi, di ogni tipo e specie; * attività di pulizia e sanificazione, di ogni tipo e specie e di ogni tipo e specie di ambienti; * il commercio e/o il noleggio a freddo e/o a caldo, di automezzi, motocicli, autoveicoli, furgoni, camion, autoarticolati, carrelli connessi, caravan, roulotte, e qualsiasi tipo di veicolo, di ogni tipo e specie; * il trasporto, in proprio e/o per conto terzi, di ogni tipo e specie di beni commerciali; * la possibilità di stipulare appalti con altre società per la fornitura di manodopera specializzata nei vari settori di pertinenza.

La cooperativa potrà, all'uopo:

* assumere interessenze e partecipazioni in imprese cooperative o di altro tipo, che svolgano attività di diretto interesse del movimento cooperativo;

- * aderire ad altri enti ed organismi cooperativi, anche con scopi consortili e fidejussori, a responsabilità limitata, e diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo;
- * consorzarsi ad altre cooperative di produzione e lavoro, per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività comuni;
- * provvedere all'istruzione professionale dei soci e degli operai ausiliari.

Essa potrà, inoltre:

- 1) assumere la concessione di appalto di servizi e forniture dallo Stato, da Enti pubblici o da privati;
- 2) istituire e gestire stabilimenti e impianti necessari per l'espletamento dell'attività sociale. La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa e affine agli scopi elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

La cooperativa è retta dai principi e dalla disciplina della mutualità.

TITOLO III - SOCI

ARTICOLO 5 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che **esercitano** mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci **cooperatori** anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile.

ARTICOLO 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c) il numero delle quote del valore di Euro venticinque virgola zero (**E. 25,00**) cadauna che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall'articolo 2.525 del codice civile;
- d) versamento del sovrapprezzo;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8), delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7). Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che

siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta **(60)** giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ARTICOLO 7 - Versamento sovrapprezzo

Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto **d**), se e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo **6**).

Di conseguenza sono obbligati:

- a)** al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo **20**);
- b)** all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c)** a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d)** al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2.528 Codice Civile.

TITOLO IV - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 9 - Recesso

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, **nonché** ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 10 - Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa,

l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 11 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti alla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8);

d) nei casi previsti dagli articoli 2.286 e 2.288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7) lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 12 - Comunicazione ed efficacia

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 13 - Rimborso della quota

I soci receduti, **decaduti** od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22) del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ARTICOLO 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14), allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 15 - Liquidazione della quota

I soci receduti, **decaduti** od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14) e 15).

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V - TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 16 - Trattamento retributivo dei soci lavoratori

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere peggiore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 17 - Regolamento dei rapporti di lavoro

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la **riammissione** al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 18 - Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro venticinque virgola zero (**E. 25,00**). Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo **22**);

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, **decaduti** od esclusi ed agli eredi dei soci **cooperatori** defunti, **nonché** da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci **cooperatori**.

ARTICOLO 19 - Capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il venticinque per cento (**25%**) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 20 - Quote

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo **2.530** del codice civile e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti

regole e condizioni:

* il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale competente per territorio che provvederà a nominare tre arbitri che, riuniti in collegio, funzioneranno con i criteri di cui all'articolo 37) del presente statuto da parte del Presidente del Tribunale competente per territorio.

Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

ARTICOLO 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statuari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;

a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12) della legge 16 dicembre 1977 numero 904;

b) il tre per cento (3%) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi

dell'articolo 5) del Decreto Legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947 numero 1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la **destinataria**. Si applica il Decreto Legislativo 2 agosto 2002, numero 220. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci **cooperatori** nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci **cooperatori**, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (**Istat**) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'articolo 2.529 del codice civile;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3° comma dell'articolo 11) del D.P.R. 29 settembre 1973 numero 601 e dell'articolo 7) del Regio Decreto 12 febbraio 1911, numero 278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di **ristorni** sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, **nonché** alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei **ristorni** da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i **ristorni** la società potrà deliberare

(in caso di **ristorni** positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII - ORGANI DELLA COOPERATIVA

ARTICOLO 22 - Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà;
- d) il **revisore**; nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ARTICOLO 23 - Assemblea dei soci - convocazione

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (**24**) ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento **nonché** da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci (**10**) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini **sopradetti**, anche con altri mezzi (telefax, E-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali la pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati l'organo amministrativo e tutti i sindaci effettivi.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 24 - Competenze dell'assemblea

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse **ritenerlo** utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere all'organo amministrativo per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

5) delibera sulle responsabilità dell'organo amministrativo e dei Sindaci;
6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dall'organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve **discuterli**.

ARTICOLO 25 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti **esprimibili**, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

ARTICOLO 26 - Votazione

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con **scrutinio** palese.

ARTICOLO 27 - Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'articolo 2.541 del Codice Civile.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno

essere attribuiti voti **plurimi**.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli articoli **2.538** e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 28 - Presidenza dell'assemblea - Riunioni

L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ATTIVITA' DI GESTIONE

ARTICOLO 29 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La cooperativa è amministrata su decisione dei soci in sede della nomina:

a) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Per organo amministrativo si intende il consiglio di amministrazione.

Si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo **2.390** del codice civile.

I - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a nove consiglieri. I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni o per il diverso termine stabilito all'atto della nomina. I suoi componenti sono sempre rieleggibili, tranne nel caso in cui, per superamento delle dimensioni consentite, si debba applicare la normativa dettata per le Società per Azioni. In tal caso gli amministratori sono rieleggibili soltanto per tre volte.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi all'organo amministrativo spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, **determinandole** nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni novanta (**90**) giorni, **nonché** tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
b) redigere i bilanci consuntivi;
c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e **cartolari** in genere;
e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
f) deliberare e concedere avalli cambiari, **fidejussioni** ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;
l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4) del presente Statuto **nonché** la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

II - Durata della carica, revoca, cessazione

L'organo amministrativo resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.
La cessazione dell'organo amministrativo ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato **ricostituito**.
Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari si applica l'articolo **2.386** del codice civile.

III - Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega.
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli **institori** e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

IV - Compensi dell'organo amministrativo

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare all'organo amministrativo un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio **nonché** determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

V - Cooptazione

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per **cooptazione**.

COLLEGIO SINDACALE - REVISORE

ARTICOLO 30 - Collegio Sindacale - Composizione

Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si **comporrà** di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo. I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

ARTICOLO 31 - Collegio Sindacale - Competenze

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitigli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari e mutualistici.

ARTICOLO 32 - Revisore

Qualora in alternativa all'organo sindacale, e nei casi di obbligatorietà dello stesso, la società **nomini** per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei

soci.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo **2.429 comma 2** del codice civile. Si rinvia alla disciplina di cui all'articolo **2.477** del codice civile e, laddove necessario le norme previste in materia di società per azioni.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 33

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'articolo **2545-duodecies**, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 34 - Devoluzione del patrimonio

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa **aderisse** all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo **5)** del Decreto Legislativo C.P.S. **14 dicembre 1947** numero **1.577**, quest'ultima ne sarà la **destinataria**; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 35 - Collegio Arbitrale

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale competente per territorio ad istanza della parte più diligente; il medesimo Presidente del Tribunale provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 36 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti **sottoponendoli** successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ARTICOLO 37 - Mutualità prevalente

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge. In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'articolo **2545-octies** del Codice civile. La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Firmato in originale:

SEPE Mario

IODICE GIOV.DOMENICO NOTAIO VI E' SIGILLO.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento sul supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese. Imposta di bollo assolta in origine ai sensi del DM 22.02.2007 mediante M.U.I..